



DPO: RUOLO CHIAVE PER LA PRIVACY 4.0

Entro il 25 maggio 2018 i titolari del trattamento che svolgono già operazioni di trattamento dei dati personali devono procedere alla nomina del responsabile della protezione dei dati (DPO) e comunicarne le generalità al Garante privacy. Il Data Protection Officer è tenuto ad informare e a consigliare il titolare del trattamento, sorvegliare l'esatta osservanza del regolamento, fornire pareri con riguardo alla valutazione di impatto per la privacy. Un ruolo decisamente strategico nella compagine aziendale. Pertanto, è consigliabile valutare con estrema attenzione la scelta del soggetto da nominare: come è consigliabile muoversi?

Il **responsabile della protezione dei dati** è una figura essenziale per la riuscita del Regolamento Europeo n. 2016/679 - **GDPR**.

Il responsabile della protezione dei dati è previsto agli articoli da 37 a 39 del citato regolamento. Ci sono poi articoli del Regolamento europeo che impongono di diffondere i **dati di contatto** del responsabile della protezione dei dati, sia a beneficio della collettività degli interessati sia a beneficio dell'autorità di controllo. Inoltre ci sono altre disposizioni che tratteggiano **compiti specifici** di questa funzione: ad esempio, a riguardo della notificazione delle violazioni di sicurezza ed anche in relazione al registro dei trattamenti peraltro.

NOMINA E COMPITI

Una volta individuato il giusto approccio per l'individuazione di questa funzione, occorre tratteggiare le modalità di nomina e i compiti del responsabile della protezione dei dati.

Con riferimento alle modalità di nomina, il primo problema che si pone è quello di distinguere i casi di nomina **obbligatoria** da quelli di nomina **facoltativa**. I casi di nomina obbligatoria sono i seguenti: tutte le pubbliche amministrazioni; tutti i soggetti privati, i quali, come loro attività principale e su larga scala, compiono monitoraggio regolare e sistematico delle persone oppure trattano particolari categorie di dati nonché dati relative relativi a condanne e reati.

Mentre l'individuazione dei soggetti obbligati in ambito pubblico è semplice, considerata la regola della totalità delle autorità pubbliche, con riferimento al **settore privato** possono, nella pratica, sussistere incertezze.

Con riferimento alla corretta interpretazione delle disposizioni generali relative ai concetti di **attività principale su larga scala**, peraltro, se pure con un margine di approssimazione, sia i garanti europei sia il garante italiano hanno elaborato alcune **liste esemplificative** di soggetti che possono rientrare nella obbligo di nomina: per esempio banche, assicurazioni, organismi e strutture sanitarie, società che effettuano servizi informatici, società di recupero crediti, società di revisione.

Va anche aggiunto che, se pure sempre a livello esemplificativo e con margine di approssimazione, sono stati indicati come soggetti tendenzialmente esclusi dall'obbligo di nomina le **imprese individuali** e il **professionista**, che esercita la professione in forma individuale.



CONSULENTI DI DIREZIONE ASSOCIATI

Peraltro trattandosi di indicazioni non tassative, occorre che ciascun soggetto, indipendentemente dal dato dimensionale, verifichi se al suo interno si svolgano o meno trattamenti su larga scala di particolari categorie di dati o se si effettuino su larga scala il monitoraggio regolare e sistematico delle persone. È opportuno anche che la decisione negativa sia formalizzata, affinché rimanga traccia del ragionamento e delle motivazioni poste a base della mancata nomina.

SOGGETTO INTERNO O ESTERNO

Una volta sciolto il nodo, eventualmente con il **criterio dell'opportunità** piuttosto che con il criterio della doverosità certa imposta dalla normativa, occorre sciogliere un altro nodo di carattere organizzativo. Ci si riferisce alla scelta di un soggetto interno o di un soggetto esterno. Ci si riferisce, altresì, per i **gruppi imprenditoriali**, alla scelta tra nomina di un responsabile della protezione dei dati per l'intero gruppo o, al contrario, di un singolo responsabile della protezione dei dati per ciascuna entità legale, componente del gruppo medesimo.

Una volta compiuta fase, occorre andare all'individuazione in concreto del soggetto, il quale, con riferimento alle situazioni in cui si individua un soggetto esterno alla organizzazione, potrebbe essere una **persona giuridica** o piuttosto una persona fisica, un **professionista**.

Nel caso in cui si opti per un soggetto interno occorre compilare un **atto di designazione**; nel caso in cui si opti per un soggetto esterno occorre sottoscrivere un **contratto di servizi**. Entrambe queste scritture devono dare atto delle condizioni di indipendenza e di autonomia del responsabile della protezione dei dati, così come devono dare atto della inesistenza di un conflitto di interessi.

COMUNICAZIONE AL GARANTE

La procedura di nomina deve completarsi obbligatoriamente mediante la comunicazione al Garante della protezione dei dati per la protezione dei dati personali dell'avvenuta nomina e dei **dati delle generalità** e dei **dati di contatto** del responsabile della protezione dei dati.

A questo proposito il garante italiano ha predisposto una modalità di **comunicazione telematica** disponibile sul sito www.garanteprivacy.it

Da sottolineare che il modulo predisposto dal Garante impone di indicare altresì le modalità di diffusione dei dati di contatto da parte del titolare del trattamento, sia attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet sia attraverso le altre forme, che devono essere predisposti del titolare del trattamento.

Queste operazioni devono essere compiute **entro il 25 maggio 2018**, per i titolari del trattamento che svolgono operazioni di trattamento già a quella data.

Altro tema importante della disciplina del responsabile della protezione dei dati è quello relativo ai compiti ai diritti e ai doveri alle prerogative e agli obblighi di questa funzione.

PREROGATIVE E OBBLIGHI DEL DPO

Tra le prerogative si annoverano quelle di essere coinvolto in tutte le questioni che riguardano la protezione delle persone fisiche a riguardo del trattamento dei dati; altra prerogativa è quella di ottenere le risorse necessarie per poter svolgere il proprio compito. Tra gli obblighi ci sono quelli della **formazione continua**, nonché quelli dello svolgimento dei singoli compiti.

Prima di tratteggiare i compiti affidati al responsabile della protezione dei dati, è necessario mettere in evidenza che il Regolamento Europeo richiede al responsabile della protezione dei dati la **conoscenza specialistica** delle disposizioni giuridiche sul trattamento dei dati e protezione dei dati, oltre che della prassi e richiede altresì la conoscenza del contesto specifico in cui andrà a operare: un responsabile della protezione dei dati di un organismo sanitario dovrà conoscere la legislazione sanitaria e il contesto organizzativo delle strutture sanitarie.



I compiti del responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: informare e consigliare il titolare del trattamento, sorvegliare l'esatta osservanza del regolamento compresa la formazione del personale, che è indicata tra gli obblighi derivanti dal regolamento europeo. Il terzo compito è quello specifico di **fornire pareri** a riguardo della valutazione di impatto privacy, la quale deve essere redatta nel caso in cui il titolare del trattamento proceda a trattamenti caratterizzati da rischio elevato.

Infine tra i compiti del responsabile della protezione dei dati abbiamo il compito di essere **interlocutore privilegiato** del Garante per la protezione dei dati. Stessa funzione di interlocutore privilegiato la si riscontra con riferimento agli interessati, i quali devono poter contattare direttamente il responsabile della protezione dei dati.

Questo set di compiti è un set di compiti minimo: possono essere attribuiti altri compiti, sempre però nel rispetto del divieto del conflitto di interessi. I garanti europei della privacy e il garante italiano per la protezione dei dati personali hanno elaborato alcuni **esempi di massima** in cui si verifica la cointeressenza illecita: questo in particolare con riferimento alle funzioni amministrative apicali così come con riferimento ai responsabili di unità organizzative, per esempio responsabile del servizio di tecnico informatico, responsabile delle risorse umane, ecc.

È, pertanto, da verificare il possibile riscontro di evenienze di questo tipo per evitare nomine non allineate ai precetti tutelati da **sanzioni amministrative**.

Con riferimento alle funzioni concrete si consiglia al responsabile della protezione dei dati di raccogliere, al momento del suo insediamento, tutte le notizie utili sull'organizzazione e sui trattamenti, così come di effettuare periodiche visite finalizzate all'esercizio dell'attività di sorveglianza e alla documentazione della stessa.

RESPONSABILITÀ

Si è molto discusso infine della responsabilità del responsabile della protezione dei dati.

A tale proposito occorre distinguere la responsabilità **esterna** verso gli interessati dalla responsabilità **interna** verso il titolare del trattamento. Se generalmente si esclude la responsabilità diretta nei confronti degli interessati, i quali possono rivolgere le proprie **richieste risarcitorie** esclusivamente al titolare del trattamento oltre che al responsabile del trattamento, se, quindi, generalmente si ritiene tale esclusione, altrettanto non può dirsi con riferimento alla **responsabilità di carattere contrattuale** nei confronti del titolare responsabile del trattamento. Il responsabile della protezione dei dati dovrà ben adempiere le prestazioni di informazione, di consulenza, di sorveglianza, di espressione del parere sulla valutazione di impatto e di interlocuzione con il garante della protezione dei dati e con gli interessati. Un inadempimento di tali prestazioni comporta una responsabilità contrattuale nei confronti del titolare del trattamento.

Con riferimento alla **responsabilità per illeciti amministrativi**, va rilevato che non vi sono disposizioni riferibili direttamente al responsabile della protezione dei dati, nella qualità di trasgressore.